



Piano di Attuazione Regionale (PAR) Lazio 2014 – 2015
Garanzia Giovani



**Avviso pubblico per la definizione dell'offerta regionale relativa
ai servizi e alle misure del PAR Lazio 2014 – 2015
(DGR 223/2014)
Avviso n. 2
Tirocini extracurricolari nel Lazio**

Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani
PON per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani
PON YEI



Sommario

Premessa.....	3
1) Oggetto e finalità dell'Avviso	4
2) Risorse.....	4
3) Destinatari	4
4) Beneficiari.....	5
5) Modalità di partecipazione all'Avviso	5
5.1) Sotto-misura 1 Promozione e realizzazione di un percorso di tirocinio per il tramite del SOGGETTO PROMOTORE ACCREDITATO	5
5.2) Sotto-misura 2 Realizzazione di un percorso di tirocinio per il tramite del CPI.....	6
6 Descrizione della Misura	6
6.1) Sotto-misura 5.1 Promozione e realizzazione di un percorso di tirocinio per il tramite del SOGGETTO PROMOTORE ACCREDITATO	6
6.2) Sotto-Misura 5.2 - Realizzazione di un percorso di tirocinio per il tramite del CPI.....	10
7) Modalità di svolgimento delle attività.....	13
8) Regolazione dei rapporti con la Regione e principali adempimenti	13
9) Consuntivazione dell'attività svolta e fatturazione	14
9.1) Promozione e realizzazione di un percorso di tirocinio per il tramite del SOGGETTO PROMOTORE ACCREDITATO	14
9.2) Realizzazione di un percorso di tirocinio per il tramite del CPI.....	15
10) Controlli.....	15
11) Casi di inadempimento.....	16
12) Informazioni	16
13) Tutela della privacy.....	17
14) Definizioni e principali abbreviazioni	17
14.1) Definizioni	17
14.2) Principali abbreviazioni	18
15) Quadro di riferimento normativo	18

Premessa

Il termine “**Garanzia per i giovani**” si riferisce a una situazione nella quale, entro un periodo di quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema d’istruzione formale, i giovani ricevono un’offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio.

Il piano di attuazione della Garanzia Giovani adottato dall’Italia, prevede l’adozione di un PON, nell’ambito della programmazione FSE 2014 - 2020, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (in qualità di Autorità di Gestione), nel quale le Regioni/Province autonome ammissibili al finanziamento della YEI sono designate quali Organismi intermedi.

Con DGR 223/2014, la Regione Lazio, in qualità di Organismo Intermedio del PON per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani (di seguito, PON YEI), ha adottato il Piano di attuazione regionale per la Garanzia Giovani 2014 – 2015 (di seguito, PAR Lazio).

Per la descrizione del contesto di riferimento e delle modalità attuative del PAR Lazio nell’ambito del PON YEI, si rinvia al documento “Linee guida per l’attuazione della Garanzia Giovani – PAR Lazio 2014/2015”, (di seguito, Linee guida) che verrà pubblicato sul sito web www.regione.lazio.it/garanziaigiovani.

Il PAR Lazio contempla le misure previste nell’ambito del Programma nazionale ed in particolare:

- Accoglienza e informazione sul programma (scheda 1.A);
- Accesso alla garanzia, presa in carico, colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa (scheda 1.B);
- Orientamento specialistico o di II livello (scheda 1.C);
- Formazione mirata all’inserimento lavorativo (scheda 2.A);
- Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi (scheda 2.B)
- Accompagnamento al lavoro (scheda 3);
- Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (scheda 4.A);
- Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (scheda 4.B);
- Apprendistato per l’alta formazione e la ricerca (scheda 4.C);
- Tirocinio extracurricolare, anche in mobilità geografica (scheda 5);
- Servizio civile (scheda 6);
- Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità (scheda 7);
- Mobilità professionale e transnazionale (scheda 8);
- Bonus occupazionale (scheda 9).

In fase di prima attuazione, sono individuati i percorsi di seguito indicati, descritti in dettaglio nelle linee guida sopra richiamate:

- 1) Formazione;
- 2) Accompagnamento;
- 3) Apprendistato;
- 4) Tirocinio;
- 5) Servizio civile;
- 6) Autoimprenditorialità;
- 7) Mobilità;
- 8) Assunzione.

Secondo l’iter di adesione alla Garanzia Giovani, previsto dal Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani e dal PAR Lazio, le attività di prima informazione (scheda 1.A) e di presa in carico (scheda 1.B) sono precedenti alla stipula del Patto di servizio, che segna l’inizio del percorso, e sono svolte in assenza di un contributo a valere sulla dotazione finanziaria della Garanzia Giovani.

Le misure di cui alla scheda 6 “Servizio civile” e alla scheda 9 “Bonus occupazionale” saranno realizzate mediante specifici avvisi emanati rispettivamente dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’INPS in base ai rispettivi ambiti di competenza.

Per quanto riguarda tutte le restanti misure, la Regione procederà all'emanazione di specifici avvisi con cui saranno definite le regole di accesso e le modalità di attuazione.

1) Oggetto e finalità dell'Avviso

Il presente Avviso ha l'obiettivo di favorire la realizzazione dei tirocini extra-curricolari ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'Allegato A della DGR 199/2013, di cui alla scheda 5 del PAR Lazio, incentivando la trasformazione dello stesso in un contratto di lavoro subordinato.

A tal fine, nell'ambito del presente Avviso sono previste le seguenti sotto-misure:

1. promozione e realizzazione di un percorso di tirocinio, per il tramite del soggetto promotore accreditato come definito al paragrafo 14.1 (di seguito, soggetto promotore accreditato);
2. realizzazione di un percorso di tirocinio, per il tramite del Centro per l'Impiego (di seguito CPI).

In fase di prima attuazione sono promossi percorsi di tirocinio esclusivamente nel territorio della regione Lazio. A seguito della definizione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito, MLPS) dei parametri e dei criteri di riconoscimento dell'indennità di mobilità geografica a favore del tirocinante, la Misura sarà estesa anche ai tirocini svolti al di fuori della regione Lazio, in Italia o all'estero (Paesi UE). Le modalità di partecipazione ed erogazione della Misura verranno pertanto disciplinate con apposito successivo atto.

2) Risorse

Ai fini della realizzazione dei percorsi di tirocinio di cui al punto 1, in fase di prima attuazione, la Regione Lazio mette a disposizione un primo stanziamento di risorse pari a € **15.000.000,00** a valere sulla Misura 5 del PAR Lazio.

La Regione si riserva di variare la dotazione del presente Avviso in ragione dell'andamento delle attività nell'ambito del PAR Lazio.

3) Destinatari

Le misure previste nell'ambito dell'Avviso sono rivolte ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che non sono iscritti a scuola né all'università, non lavorano e non sono iscritti a corsi di formazione, inclusi i percorsi di tirocinio extra-curricolari (Not in Education, Employment or Training - NEET), che abbiano aderito alla Garanzia Giovani e che, nell'ambito del Patto di Servizio (di seguito, PdS) sottoscritto presso un Centro per l'impiego (di seguito CPI) del Lazio, abbiano scelto la misura di cui al presente avviso.

I tirocini attivati a favore di persone con disabilità non concorrono agli adempimenti previsti dalla Legge n. 68/1999.

I destinatari di cui sopra, sono classificati, secondo un sistema di profilazione nazionale, in quattro categorie che ne misurano la distanza dal mercato del lavoro (in termini di occupabilità). Tale classificazione è articolata nelle seguenti fasce:

- bassa;
- media;
- alta;
- molto alta.

In caso di rinuncia o rifiuto ingiustificato, il giovane decade da ogni beneficio e dal Programma Garanzia Giovani.

Si specifica che il giovane in cassa integrazione e in solidarietà non rientra nella definizione di NEET e pertanto non accede alla Garanzia Giovani.

4) Beneficiari

L'avviso è rivolto, secondo le modalità specificate per sotto-misura al paragrafo 6, ai seguenti soggetti:

- 1) soggetti promotori accreditati, in qualità di soggetti proponenti, per il servizio specialistico facoltativo: "Servizi di orientamento mirato alla formazione non generalista e per percorsi di apprendimento non formale svolti in cooperazione con le imprese che cercano personale qualificato con l'obiettivo dell'assunzione";
- 2) giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni secondo i requisiti di cui al punto 3, in qualità di soggetti richiedenti l'indennità di tirocinio, che svolgono un tirocinio presso imprese, fondazioni, associazioni e studi professionali con sede operativa nel Lazio (di seguito soggetto ospitante).

I tirocini potranno essere promossi anche dal Centro per l'Impiego (di seguito CPI). In tal caso, non è previsto il coinvolgimento del soggetto promotore accreditato, di cui al punto 1. Nel caso in cui il tirocinio sia attivato per il tramite del CPI, non è previsto alcun rimborso per l'attività di promozione.

5) Modalità di partecipazione all'Avviso

L'avviso opera con modalità "a sportello". Le modalità di partecipazione prevedono le fasi di seguito descritte in relazione alla tipologia di sotto-misura.

5.1) Sotto-misura 1 Promozione e realizzazione di un percorso di tirocinio per il tramite del SOGGETTO PROMOTORE ACCREDITATO

Relativamente alla sotto-misura 1, la partecipazione al presente Avviso avviene attraverso le seguenti fasi.

Fase A: presentazione della candidatura da parte del soggetto promotore accreditato

I soggetti promotori accreditati presentano la propria candidatura mediante procedura informatica attraverso il Sistema Informativo regionale SAC Lavoro (<http://sac.jobslazio.it>), coerentemente con la tipologia di accreditamento richiesta (cfr. paragrafo 4). Presentando la propria candidatura per l'erogazione di servizi di promozione di tirocini, i soggetti promotori accreditati sono inseriti nel Catalogo dell'offerta regionale (cfr. paragrafo 14.1).

Per le modalità operative di utilizzo del sistema informativo e i dettagli della procedura di candidatura, si rinvia alle "Manuale operativo per l'attuazione del PAR Lazio 2014 - 2015", che sarà pubblicato sul sito www.regione.lazio.it/garanziaigiovani (di seguito, Manuale operativo).

Le candidature sono individuali: non è pertanto ammessa la costituzione di ATI/ATS; inoltre, è fatto divieto di delega¹.

Fase B: attivazione e realizzazione del percorso di tirocinio

Effettuata la candidatura attraverso la procedura informatica, qualora il giovane scelga di svolgere un tirocinio per tramite di un soggetto promotore accreditato, quest'ultimo dovrà attivare il tirocinio **entro 4 mesi, dalla stipula del Patto di Servizio** (di seguito PdS).

Ai fini dell'attivazione del tirocinio è richiesta la stipula di un'apposita convenzione tra il soggetto promotore accreditato e il soggetto ospitante, con relativo progetto formativo sottoscritto anche dal tirocinante, predisposti mediante il sistema informativo regionale Tirocini online (<http://www.regione.lazio.it/sil/tirocini/>), secondo lo schema approvato dalla Regione.

Ai fini dell'attivazione di nuovi percorsi di tirocinio nell'ambito della Garanzia Giovani, sono fatte salve le eventuali convenzioni già sottoscritte ai sensi della DGR 199/2013 tra soggetto promotore accreditato e soggetto ospitante.

L'indennità di tirocinio sarà rimborsata dalla Regione Lazio direttamente al tirocinante, il quale sarà responsabile della consuntivazione dell'attività svolta e della trasmissione della documentazione alla Regione.

¹ Cfr. Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE PO 2007 – 2013.

5.2) Sotto-misura 2 Realizzazione di un percorso di tirocinio per il tramite del CPI

La sotto-misura 2 è rivolta direttamente ai destinatari che scelgono di attivare un tirocinio presso un soggetto ospitante per il tramite del CPI.

In tali casi, in assenza del coinvolgimento del soggetto promotore accreditato per i servizi specialistici facoltativi di cui all'art. 4 comma 2 lett. b) della determinazione G05903/2014 come modificata dalla determinazione G11651/2014, **non è prevista la fase A di presentazione delle candidature**, di cui al paragrafo 5.1.

Ai fini dell'attivazione del tirocinio è richiesta la stipula di un'apposita convenzione tra CPI in qualità di soggetto promotore e il soggetto ospitante, con relativo progetto formativo sottoscritto anche dal tirocinante, predisposti mediante il sistema informativo regionale Tirocini online (<http://www.regione.lazio.it/sil/tirocini/>), secondo lo schema approvato dalla Regione.

Come nel caso della Sotto-misura 1, l'indennità di tirocinio sarà rimborsata dalla Regione Lazio direttamente al tirocinante, il quale sarà responsabile della consuntivazione dell'attività svolta e della trasmissione della documentazione alla Regione.

6 Descrizione della Misura

Di seguito sono descritte in dettaglio le modalità di attivazione e realizzazione dei tirocini per ciascuna delle sotto-misure previste.

6.1) Sotto-misura 5.1 Promozione e realizzazione di un percorso di tirocinio per il tramite del SOGGETTO PROMOTORE ACCREDITATO

Obiettivi della misura	L'obiettivo della misura è di promuovere la realizzazione di tirocini nel territorio regionale, per il tramite di un soggetto promotore accreditato . Attraverso questa sotto-misura, il giovane viene preso in carico da un soggetto promotore accreditato che, entro 4 mesi dalla sottoscrizione del Patto di Servizio, dovrà individuare un soggetto ospitante (impresa, fondazione, associazione e studio professionale con sede operativa nel Lazio) disponibile ad ospitare il giovane per il periodo del tirocinio.
Beneficiari (soggetti proponenti)	<u>Per i tirocini nel Lazio:</u> <ul style="list-style-type: none">▪ soggetto accreditato per il servizio specialistico facoltativo b) di cui alla DGR 198/2014 e s.m.i.:<ul style="list-style-type: none">- “Servizi di orientamento mirato alla formazione non generalista e per percorsi di apprendimento non formale svolti in cooperazione con le imprese che cercano personale qualificato con l'obiettivo dell'assunzione. I rapporti tra il soggetto promotore accreditato e il soggetto ospitante sono disciplinati dalla Convenzione di tirocinio.
Beneficiari (soggetti richiedenti)	<ul style="list-style-type: none">▪ giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni secondo i requisiti di cui al paragrafo 3 che svolgono un tirocinio presso imprese, fondazioni, associazioni e studi professionali con sede operativa nel Lazio.

<p>Contenuti e caratteristiche della misura</p>	<p><u>Principali azioni</u></p> <p>Il servizio di promozione e attivazione del tirocinio prevede le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - promozione del tirocinio (pre-selezione, attività di incontro D/O per l'attivazione del tirocinio); - assistenza e accompagnamento nella definizione del progetto formativo legato all'attivazione e alla conduzione dei percorsi di tirocinio, coerentemente, ove possibile, con il Repertorio regionale dei profili professionali e formativi² ; - attestazione delle competenze acquisite, secondo la procedura informatica prevista mediante il sistema informativo regionale "Tirocini online" (http://www.regione.lazio.it/sil/tirocini/); - promozione (nei casi pertinenti) presso il soggetto ospitante della Misura 9 "Bonus occupazionale" e delle altre misure di incentivazione all'assunzione promosse dalla Regione, al fine di favorire l'inserimento occupazionale del giovane che ha concluso il tirocinio con successo, entro 60 giorni dal termine del percorso. <p>A favore del tirocinante, è prevista l'erogazione dell'indennità mensile di tirocinio.</p>
	<p><u>Modalità attuative</u></p> <p>Ai fini dell'attivazione del tirocinio è richiesta la stipula della convenzione tra soggetto promotore accreditato e soggetto ospitante e la definizione del progetto formativo per ciascun tirocinante. La convenzione, i progetti formativi devono essere predisposti mediante il sistema informativo regionale "Tirocini online" (http://www.regione.lazio.it/sil/tirocini/), secondo lo schema approvato dalla Regione Lazio.</p> <p>Il soggetto promotore accreditato è tenuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verificare il possesso da parte del soggetto ospitante dei requisiti previsti dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, nonché nel rispetto della definizione di cui al paragrafo 14.1, <u>pena la non ammissibilità del percorso di tirocinio</u>; - previa informazione del giovane in merito alle caratteristiche e alle finalità dello strumento del tirocinio, acquisire la dichiarazione di accettazione delle condizioni di svolgimento del tirocinio presso il soggetto ospitante sottoscritta dal tirocinante (cfr. Allegato n. 1); - accertare che il giovane sia iscritto alla Garanzia Giovani, che abbia sottoscritto il PdS presso il CPI competente e che nel relativo Piano di Azione Individuale (di seguito PAI) sia prevista la realizzazione della misura di tirocinio, <u>pena la non ammissibilità del percorso di tirocinio</u>; - designare un proprio tutor al quale sono affidati i compiti di cui alla DGR 199/2013 (cfr. art. 11); - fornire al soggetto ospitante il Registro presenze relativo al percorso di tirocinio timbrato, secondo il modello adottato (cfr. Allegato n. 2); - rilasciare al giovane l'attestazione dei risultati mediante il sistema informativo regionale "Tirocini online", specificando le competenze acquisite al termine del percorso di tirocinio; - assistere il soggetto ospitante riguardo al rispetto degli obblighi e delle procedure relative all'attivazione del tirocinio e durante il suo svolgimento; - acquisire dal soggetto ospitante la documentazione richiesta dall'Avviso comprovante la realizzazione del percorso di tirocinio; - elaborare e trasmettere alla Regione Lazio la domanda di rimborso (cfr. Allegato n. 3) corredata della documentazione richiesta dal presente Avviso. <p>Il soggetto ospitante è tenuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare la comunicazione obbligatoria di attivazione del tirocinio, ai sensi dell'art. 9, co. 1 dell'Allegato A alla DGR 199/2013;

² Cfr. DGR 452/2012 e s.m.i..

- provvedere alla copertura assicurativa INAIL del tirocinante, salvo diverso accordo tra le parti (soggetto ospitante e soggetto promotore);
- provvedere alla copertura assicurativa del tirocinante per la responsabilità civile verso terzi, salvo diverso accordo tra le parti (soggetto ospitante e soggetto promotore);
- designare un proprio tutor al quale sono affidati i compiti di cui alla DGR 199/2013 (cfr. art. 11);
- mettere a disposizione strumentazioni, attrezzature, postazioni di lavoro, ecc., ai fini dello svolgimento del tirocinio;
- assicurare la regolare compilazione, firma e conservazione del registro tirocini rilasciato dal soggetto promotore accreditato (cfr. Allegato n. 3);
- trasmettere al soggetto promotore una relazione sugli esiti del tirocinio, attraverso il sistema informativo regionale "Tirocini online", ai fini dell'attestazione delle competenze.

Il tirocinante è tenuto a:

- firmare quotidianamente il registro di tirocinio;
- trasmettere alla Regione Lazio la richiesta di erogazione dell'indennità di tirocinio e il riepilogo mensile delle ore di effettiva frequenza allegato (cfr. Allegato n. 4), secondo le modalità e i termini stabiliti dal presente Avviso.

L'indennità di frequenza verrà rimborsata direttamente al tirocinante per il tramite dell'INPS, a mezzo di bonifico domiciliato presso Poste Italiane Spa.

Qualora, a conclusione del tirocinio, il soggetto ospitante intenda assumere il giovane, (entro 60 giorni dalla conclusione del percorso di tirocinio), questi potrà beneficiare del bonus occupazionale di cui alla scheda 9 del PAR Lazio. L'erogazione di tale incentivo avverrà per il tramite dell'INPS secondo le condizioni e i requisiti definiti dallo stesso Istituto nell'ambito di un proprio dispositivo attuativo.

Tale incentivo non è previsto in caso di assunzione con contratto di apprendistato.

Durata

▪ Servizio di promozione

Di seguito sono indicate per fascia di profilazione, le durate del servizio di promozione in termini di ore, ritenute idonee.

Fascia di profilazione	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
Ore di servizio	6	9	12	15

Parametri di attuazione

▪ Tirocinio

I tirocini hanno una **durata minima di 3 mesi e massima di 6 mesi** per un impegno di 140 ore mensili. In caso di persone con disabilità e persone svantaggiate ai sensi della Legge 381/91, la durata massima del tirocinio di cui all'art. 1, co. 3, lett. c), dell'allegato A della DGR 199/2013 è estesa a 12 mesi.

Lo svolgimento del tirocinio può essere sospeso in caso di maternità o malattia lunga: il periodo di sospensione non concorre al calcolo della durata del tirocinio. Nel corso del periodo di sospensione, il giovane non percepisce l'indennità mensile di tirocinio.

	<p><u>Parametri di costo</u></p> <p>▪ Servizio di promozione <u>Al soggetto promotore accreditato</u> è corrisposto un rimborso per i costi di promozione del tirocinio, in relazione al livello di profilazione del giovane, secondo i costi standard nazionali riportati in tabella.</p> <table border="1" data-bbox="422 409 1457 510"> <tr> <td>Fascia di profilazione</td> <td>BASSA</td> <td>MEDIA</td> <td>ALTA</td> <td>MOLTO ALTA</td> </tr> <tr> <td>UCS nazionale (euro)</td> <td>200</td> <td>300</td> <td>400</td> <td>500</td> </tr> </table> <p>▪ Tirocinio <u>Al tirocinante</u> è riconosciuta un'indennità mensile, secondo i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 400,00 euro lordi mensili, fino ad un massimo di 6 mesi (2.400,00 euro); - 400,00 euro lordi mensili, fino ad un massimo di 12 mesi in caso di persone con disabilità e persone svantaggiate ai sensi della Legge 381/91 (4.800,00 euro). 	Fascia di profilazione	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA	UCS nazionale (euro)	200	300	400	500
Fascia di profilazione	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA							
UCS nazionale (euro)	200	300	400	500							
<p>Termini di avvio e realizzazione della Misura</p>	<p>La Misura è avviata contestualmente all'invio della comunicazione obbligatoria di attivazione del tirocinio.</p> <p>L'avvio del tirocinio dovrà avvenire entro il termine perentorio dei 4 mesi successivi alla data di stipula del PdS.</p> <p><u>I tirocini devono essere avviati il primo giorno lavorativo del mese.</u></p>										
<p>Criterio di riconoscimento del rimborso</p>	<p>▪ Servizio di promozione Il rimborso del costo di promozione è riconosciuto a risultato, <u>al termine del periodo di tirocinio</u>, secondo le seguenti regole:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nel caso di interruzione del tirocinio prima del raggiungimento della metà del percorso (<50% della durata prevista), non è corrisposto alcun rimborso; 2. nel caso di realizzazione del tirocinio per una durata pari o superiore alla metà del percorso ma inferiore al completamento dello stesso (≥50%; <100%), è riconosciuto un rimborso pari al 50% dell'importo previsto; 3. nel caso di completamento del percorso di tirocinio è riconosciuto l'intero importo previsto. <p>▪ Tirocinio L'indennità è riconosciuta per una frequenza minima mensile di 98 ore. Nel caso di effettiva frequenza inferiore al numero di ore minimo previsto, pari a 98 ore, l'indennità di tirocinio mensile non è riconosciuta.</p> <p><u>L'indennità di tirocinio non è erogata qualora il giovane sia percettore di ASPI e di altre forme di ammortizzatori sociali.</u></p> <p><u>Il tirocinante risponde di eventuali restituzioni, qualora sulla base degli esiti dei controlli di primo livello effettuati a campione sul registro presenza del tirocinio, risulti un numero di ore di effettiva frequenza inferiore rispetto a quanto dichiarato dallo stesso in sede di richiesta di erogazione dell'indennità mensile.</u></p>										

<p>Documentazione da produrre in fase di consuntivazione della Misura</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Servizio di promozione – a cura del soggetto promotore accreditato <ul style="list-style-type: none"> - copia delle Convenzioni di tirocinio e dei relativi progetti formativi firmati; - comunicazione obbligatoria di avvio del tirocinio (reperibile da parte dell'Amministrazione mediante il sistema informativo regionale SIL). <p>Inoltre, il soggetto promotore dovrà predisporre e conservare agli atti per eventuali controlli, un prospetto di riepilogo delle ore di servizio prestate per singolo destinatario, sottoscritto dal Legale rappresentante (o altro soggetto delegato), come da format di cui al Manuale operativo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indennità di tirocinio – a cura del tirocinante <ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione di accettazione delle condizioni di svolgimento del tirocinio firmata (cfr. Allegato n. 1); - riepilogo mensile delle ore di effettiva frequenza firmato dal tirocinante e sottoscritto dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante (Cfr. Allegato 4bis). <p>Il registro del tirocinio, in originale, è conservato agli atti presso il Soggetto ospitante ai fini dei controlli di competenza della Regione e degli altri organismi di controllo. Una copia conforme del registro dovrà essere conservata anche presso il soggetto promotore e dal tirocinante.</p>
--	---

6.2) Sotto-Misura 5.2 - Realizzazione di un percorso di tirocinio per il tramite del CPI

<p>Obiettivi della sotto-misura</p>	<p>L'obiettivo della misura è di promuovere la realizzazione di tirocini <u>nel territorio regionale</u>, per il tramite di un CPI. Attraverso questa sotto-misura, il giovane viene preso in carico direttamente dal CPI presso il quale ha stipulato il PdS; entro 4 mesi dalla sottoscrizione del Patto, il CPI dovrà individuare un soggetto ospitante (impresa, fondazione, associazione e studio professionale con sede operativa nel Lazio) disponibile ad ospitare il giovane per il periodo del tirocinio.</p>
<p>Beneficiari (soggetti richiedenti)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni secondo i requisiti di cui al paragrafo 3 che svolgono un tirocinio presso imprese, fondazioni, associazioni e studi professionali con sede operativa nel Lazio.

Ai fini dell'attivazione del tirocinio è richiesta la stipula della convenzione tra CPI e soggetto ospitante e la definizione del progetto formativo per ciascun tirocinante. La convenzione, i progetti formativi devono essere predisposti mediante il sistema informativo regionale "Tirocini online" (<http://www.regione.lazio.it/sil/tirocini/>), secondo lo schema approvato dalla Regione Lazio.

Il CPI è tenuto a:

- verificare il possesso da parte del soggetto ospitante dei requisiti previsti dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, nonché nel rispetto della definizione di cui al paragrafo 14.1, **pena la non ammissibilità del percorso di tirocinio**;
- previa informazione del giovane in merito alle caratteristiche e alle finalità dello strumento del tirocinio, acquisire la dichiarazione di accettazione delle condizioni di svolgimento del tirocinio presso il soggetto ospitante sottoscritta dal tirocinante (cfr. Allegato n. 1);
- verificare, in fase di stipula del PdS, il possesso dei requisiti soggettivi del tirocinante di cui al paragrafo 3, **pena la non ammissibilità del percorso di tirocinio**;
- designare un proprio tutor al quale sono affidati i compiti di cui alla DGR 199/2013 (cfr. articolo 11);
- fornire al soggetto ospitante il Registro presenze relativo al percorso di tirocinio timbrato, secondo il modello adottato (cfr. Allegato n. 2);
- rilasciare al giovane l'attestazione dei risultati mediante il sistema informativo regionale "Tirocini online", specificando le competenze acquisite al termine del percorso di tirocinio;
- assistere il soggetto ospitante riguardo al rispetto degli obblighi e delle procedure relative all'attivazione del tirocinio e durante il suo svolgimento.

Il soggetto ospitante è tenuto a:

- effettuare la comunicazione obbligatoria di attivazione del tirocinio, ai sensi dell'art. 9, co. 1 dell'Allegato A alla DGR 199/2013;
- provvedere alla copertura assicurativa INAIL del tirocinante, salvo diverso accordo tra le parti (soggetto ospitante e soggetto promotore);
- provvedere alla copertura assicurativa del tirocinante per la responsabilità civile verso terzi, salvo diverso accordo tra le parti (soggetto ospitante e soggetto promotore);
- designare un proprio tutor al quale sono affidati i compiti di cui alla DGR 199/2013 (cfr. art. 11);
- mettere a disposizione strumentazioni, attrezzature, postazioni di lavoro, ecc., ai fini dello svolgimento del tirocinio;
- assicurare la regolare compilazione, firma e conservazione del registro tirocini rilasciato dal soggetto promotore accreditato (cfr. Allegato n. 3);
- trasmettere al soggetto promotore una relazione sugli esiti del tirocinio, attraverso il sistema informativo regionale "Tirocini online", ai fini dell'attestazione delle competenze.

Il tirocinante è tenuto a:

- firmare quotidianamente il registro di tirocinio;
- trasmettere alla Regione Lazio la richiesta di erogazione dell'indennità di tirocinio e il riepilogo mensile delle ore di effettiva frequenza allegato (cfr. Allegato n. 4), secondo le modalità e i termini stabiliti dal presente Avviso.

<p>Contenuti e caratteristiche della misura (segue)</p>	<p>L'indennità di frequenza verrà rimborsata direttamente al tirocinante per il tramite dell'INPS, a mezzo di bonifico domiciliato presso Poste Italiane Spa.</p> <p>Qualora, a conclusione del tirocinio, il soggetto ospitante intenda assumere il giovane, (entro 60 giorni dalla conclusione del percorso di tirocinio), questi potrà beneficiare del bonus occupazionale di cui alla scheda 9 del PAR Lazio. L'erogazione di tale incentivo avverrà per il tramite dell'INPS secondo le condizioni e i requisiti definiti dallo stesso Istituto nell'ambito di un proprio dispositivo attuativo.</p> <p><u>Tale incentivo non è previsto in caso di assunzione con contratto di apprendistato.</u></p>
<p>Parametri di attuazione</p>	<p><u>Durata</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tirocinio <p>I tirocini hanno una durata minima di 3 mesi e massima di 6 mesi per un impegno di 140 ore mensili. In caso di persone con disabilità e persone svantaggiate ai sensi della Legge 381/91, la durata massima del tirocinio di cui all'art. 1, co. 3, lett. c), dell'allegato A della DGR 199/2013 è estesa a 12 mesi.</p> <p>Lo svolgimento del tirocinio può essere sospeso in caso di maternità o malattia lunga: il periodo di sospensione non concorre al calcolo della durata del tirocinio. Nel corso del periodo di sospensione, il giovane non percepisce l'indennità mensile di tirocinio.</p> <p><u>Parametri di costo</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tirocinio <p>Al tirocinante è riconosciuta un'indennità mensile, secondo i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 400,00 euro lordi mensili, fino ad un massimo di 6 mesi (2.400,00 euro); - 400,00 euro lordi mensili, fino ad un massimo di 12 mesi in caso di persone con disabilità e persone svantaggiate ai sensi della Legge 381/91 (4.800,00 euro).
<p>Termini di avvio e realizzazione della Misura</p>	<p>La Misura è avviata contestualmente all'invio della comunicazione obbligatoria di attivazione del tirocinio.</p> <p>L'avvio del tirocinio dovrà avvenire entro il termine perentorio dei 4 mesi successivi alla data di stipula del PdS.</p>
<p>Criterio di riconoscimento del rimborso</p>	<p>L'indennità è riconosciuta per una frequenza minima mensile di 98 ore. Nel caso di effettiva frequenza inferiore al numero di ore minimo previsto, pari a 98 ore, l'indennità di tirocinio mensile non è riconosciuta.</p> <p><u>L'indennità di tirocinio non è erogata qualora il giovane sia percettore di ASPI e di altre forme di ammortizzatori sociali.</u></p> <p><u>Il tirocinante risponde di eventuali restituzioni, qualora sulla base degli esiti dei controlli di primo livello effettuati a campione sul registro presenza del tirocinio, risulti un numero di ore di effettiva frequenza inferiore rispetto a quanto dichiarato dallo stesso in sede di richiesta di erogazione dell'indennità mensile.</u></p>

<p>Documentazione da produrre in fase di consuntivazione della Misura</p>	<p>▪ Indennità di tirocinio – a cura del tirocinante</p> <ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione di accettazione delle condizioni di svolgimento del tirocinio firmata (cfr. Allegato n. 1); - copia della convenzione di tirocinio e del progetto formativo firmati; - comunicazione obbligatoria di avvio del tirocinio (reperibile da parte dell'Amministrazione mediante il sistema informativo regionale SIL); - riepilogo mensile delle ore di effettiva frequenza firmato dal tirocinante e sottoscritto dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante (cfr. Allegato 4bis). <p>Il registro del tirocinio, in originale, è conservato agli atti presso il Soggetto ospitante ai fini di controlli di competenza della Regione e degli altri organismi di controllo. Una copia conforme del registro dovrà essere conservata anche presso il CPI e dal tirocinante.</p>
--	---

7) Modalità di svolgimento delle attività

La scelta delle misure è concordata tra l'operatore del CPI e il giovane, a seguito di una prima fase di accoglienza, presa in carico e orientamento che si conclude con la stipula del PdS e la definizione del relativo PAI. I servizi e le misure scelte e indicate nel PAI sono registrate dall'operatore del CPI nella scheda anagrafico-professionale (di seguito, SAP) presente nel Sistema informativo regionale - SIL Lazio.

Nel caso del tirocinio, qualora il giovane decida di affidare l'attività di promozione ad un soggetto accreditato (Sotto-misura 1), la scelta del soggetto erogatore del servizio è effettuata dal giovane nell'ambito del Catalogo dell'offerta regionale.

Nel caso in cui il PAI del giovane preveda anche un'azione di orientamento specialistico (Misura 1.C di cui all'avviso pubblico approvato con determinazione G08608/2014), il giovane dovrà orientare la propria scelta su un unico soggetto, al fine di assicurare continuità nell'erogazione dei diversi servizi tra loro strettamente collegati.

L'avvenuta adesione del giovane ad un'offerta promossa da un soggetto accreditato nell'ambito del Catalogo regionale comporta l'automatica e contestuale accettazione e presa in carico da parte di quest'ultimo del destinatario. Il soggetto accreditato è tenuto ad erogare il servizio richiesto a tutti i giovani che ne facciano domanda, senza porre in atto prassi o comportamenti di tipo discriminatorio.

L'attività di promozione realizzata dal CPI non è oggetto di finanziamento pubblico a valere sulle risorse di cui al paragrafo 2 del presente Avviso.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente avviso, si applicano le disposizioni di cui alla DGR 18 luglio 2013, n. 199" Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 1, co. 34, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini. Revoca DGR n. 151 del 13 marzo 2009".

8) Regolazione dei rapporti con la Regione e principali adempimenti

La regolazione dei rapporti con la Regione è definita secondo modalità distinte in relazione alla sotto-misura di riferimento.

Per quanto riguarda la sotto-misura 5.1, ai fini della regolazione dei rapporti tra Regione Lazio e i soggetti promotori accreditati, e della definizione delle modalità di attuazione degli interventi, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, è prevista la sottoscrizione per accettazione di in una Convenzione quadro (cfr. Allegato n. 5).

Tale Convenzione quadro ha validità per tutte le azioni realizzate dal soggetto accreditato nell'ambito del presente Avviso e del PAR Lazio.

La Convenzione dovrà essere trasmessa dal soggetto accreditato alla Regione, prima della definizione della

propria offerta di servizi nell'ambito del Catalogo regionale (cfr. Manuale operativo).

La trasmissione dovrà essere effettuata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Regione Lazio Direzione regionale Lavoro, via R.R. Garibaldi 7, 00145 Roma, indicando sulla busta il riferimento "Garanzia Giovani".

Il presente avviso opera in raccordo con gli altri avvisi emanati dalla Regione Lazio in attuazione del PAR Lazio. Pertanto, **non sono tenuti ad inviare nuovamente la convenzione sottoscritta i soggetti che, avendola già firmata in base ad un precedente avviso, ne hanno già esplicitamente accettato il contenuto, anche in relazione al servizio di promozione di tirocini di cui al presente avviso.**

Relativamente alla Misura 5.2, si fa riferimento alla dichiarazione di accettazione delle condizioni di svolgimento del tirocinio (Cfr. Allegato n. 1), sottoscritta dal tirocinante in fase di stipula della Convenzione.

9) Consuntivazione dell'attività svolta e fatturazione

La consuntivazione delle attività realizzate avviene ad attività conclusa, secondo le modalità di seguito descritte in relazione alla tipologia di sotto-misura. Per attività conclusa si intende **il completamento del percorso di tirocinio.**

9.1) Promozione e realizzazione di un percorso di tirocinio per il tramite del SOGGETTO PROMOTORE ACCREDITATO

A) Servizio di promozione

L'erogazione del rimborso è effettuata in un'unica soluzione a conclusione del percorso di tirocinio, a seguito della presentazione dal parte del soggetto promotore della domanda di rimborso (Cfr. Allegato n. 3). Non sono previsti pagamenti intermedi. La consuntivazione delle attività realizzate, e la relativa fatturazione, avviene su base trimestrale. Il soggetto promotore accreditato è tenuto a consuntivare in un'unica domanda di rimborso tutte le attività concluse nel trimestre precedente, inviando una fattura unica e la documentazione richiesta entro il giorno 10 del mese successivo alla conclusione del trimestre oggetto del rimborso.

La domanda di rimborso dovrà essere redatta e trasmessa alla Regione secondo le indicazioni di cui al Manuale operativo sopra menzionato. La domanda di rimborso contiene la seguente documentazione minima:

1. domanda di pagamento secondo il modello in allegato (cfr. Allegato n. 3);
2. fattura o altro documento contabile equivalente, completo di marca da bollo da € 2,00 (o di indicazione di eventuale esenzione) e recante i riferimenti del soggetto accreditato, del PON YEI e della misura di riferimento, per i servizi di promozione, come specificato nel Manuale operativo;
3. convenzioni di tirocinio e relativi progetti formativi firmati.

Con la dichiarazione di cui al punto 1, il soggetto erogatore assume la responsabilità in ordine al corretto svolgimento delle attività erogate e alla veridicità delle informazioni riportate, ai sensi del DPR 445/2000.

B) Tirocinio

L'indennità è erogata a seguito della presentazione da parte del tirocinante della richiesta di erogazione dell'indennità (cfr. Allegato n. 4), secondo le seguenti modalità:

- **pagamenti intermedi**, a conclusione di ogni bimestre del tirocinio, per un importo corrispondente a ciascun bimestre pari a 800 euro;
- **saldo**, a conclusione del percorso di tirocinio per un importo corrispondente ai bimestri residui, nei limiti dell'importo massimo complessivo pari a 2.400,00 euro per l'intera durata del tirocinio (4.800,00 euro in caso di persone con disabilità o persone svantaggiate).

La richiesta di erogazione dell'indennità di tirocinio dovrà essere redatta e trasmessa alla Regione secondo le indicazioni di cui al Manuale operativo sopra menzionato. La richiesta di erogazione contiene la seguente documentazione:

1. richiesta di erogazione delle indennità mensili (richieste intermedie e finale);
2. dichiarazione di accettazione delle condizioni di svolgimento del tirocinio firmata (una sola volta, con la presentazione della prima richiesta intermedia);

3. riepilogo mensile delle ore di effettiva frequenza firmato dal tirocinante e sottoscritto dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante (richieste intermedie e finale).

9.2) Realizzazione di un percorso di tirocinio per il tramite del CPI

A) Servizio di promozione

In tal caso, per l'attività di promozione svolta dal CPI non è previsto alcun rimborso.

B) Tirocinio

L'indennità è erogata a seguito della presentazione da parte del tirocinante della richiesta di erogazione dell'indennità (cfr. Allegato n. 4), secondo le seguenti modalità:

- **pagamenti intermedi**, a conclusione di ogni bimestre del tirocinio, per un importo corrispondente a ciascun bimestre pari a 800 euro;
- **saldo**, a conclusione del percorso di tirocinio per un importo corrispondente ai bimestri residui, nei limiti dell'importo massimo complessivo pari a 2.400,00 euro per l'intera durata del tirocinio (4.800,00 euro in caso di persone con disabilità o persone svantaggiate).

La richiesta di erogazione dell'indennità di tirocinio dovrà essere redatta e trasmessa alla Regione secondo le indicazioni di cui al Manuale operativo sopra menzionato. La richiesta di erogazione contiene la seguente documentazione:

1. richiesta di erogazione delle indennità mensili (richieste intermedie e finale);
2. dichiarazione di accettazione delle condizioni di svolgimento del tirocinio firmata (una sola volta, con la presentazione della prima richiesta intermedia);
3. riepilogo mensile delle ore di effettiva frequenza firmato dal tirocinante e sottoscritto dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante (richieste intermedie e finale).

10) Controlli

Conformemente alla normativa di riferimento ed alle procedure adottate nell'ambito del POR FSE Lazio 2007 – 2103³, e tenuto conto delle specificità delle misure realizzate nell'ambito del presente Avviso, ai fini della verifica della regolarità delle attività realizzate e delle domande di rimborso, sono previsti i seguenti controlli:

- controlli documentali – volti ad accertare la conformità della domanda di rimborso e la regolarità della realizzazione delle misure conformemente a quanto previsto dal presente Avviso e dalla normativa di riferimento;
- verifica dell'effettivo raggiungimento del risultato attraverso il controllo della documentazione di supporto richiesta;
- verifiche in loco – mirate a verificare l'effettivo e regolare svolgimento dei percorsi di tirocinio su base campionaria.

I soggetti promotori beneficiari del contributo pubblico previsto nell'ambito del presente Avviso, dovranno dotarsi di un sistema contabile distinto o di un'adeguata codificazione contabile, coerentemente con lo schema di piano finanziario di cui alla Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi adottata con Determinazione B06163 del 17 settembre 2012, al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli.

Tutta la documentazione di progetto, e in particolare la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle attività (ad esempio, *timesheet*, verbali degli incontri, questionari di gradimento e altra documentazione), dovrà essere conservata presso la sede del soggetto beneficiario per un periodo di 10 anni o termine superiore ai sensi dell'art. 140 del Reg. (CE) 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni, e resa disponibile ai fini dei controlli di competenza dell'Amministrazione e degli altri organismi comunitari e nazionali preposti.

I registri in originale dei tirocini sono conservati, negli stessi termini sopra indicati, presso la sede del soggetto ospitante.

³ Conformemente con quanto stabilito all'art. 6 della Convenzione tra il MLPS e la Regione Lazio, approvata con Determinazione G06086 del 23 aprile 2014, nelle more di adozione del Sistema di gestione e controllo (di seguito, Si.Ge.Co) regionale 2014 – 2020, la Regione utilizza il Si.Ge.Co già in uso nell'ambito della programmazione 2007 – 2013.

I soggetti coinvolti nell'attuazione delle misure sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi di controllo comunitari, nazionali e regionali possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, nonché ad attività concluse.

La Regione Lazio si riserva la facoltà di chiedere al soggetto beneficiario ogni chiarimento e integrazione necessaria ai fini del controllo; questi ultimi sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi indicati dall'Amministrazione.

In presenza di irregolarità sono applicate le disposizioni previste dalla normativa di riferimento comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nonché dal presente Avviso (cfr. paragrafo 11).

11) Casi di inadempimento

In aggiunta a quanto già previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento (determinazione B06163/2012), nonché dalla Convenzione di tirocinio, nella tabella sottostante sono individuati i provvedimenti in relazione a ulteriori specifici casi di inadempienza relativi alle misure finanziate con il presente avviso.

Inadempimento	Provvedimento
Violazione del divieto di delega	Non riconoscimento del rimborso
Rifiuto da parte del soggetto accreditato della presa in carico del giovane	Sospensione dal Catalogo dell'offerta regionale per un periodo di 12 mesi
Assenza di documentazione comprovante lo svolgimento delle attività (ad esempio, <i>timesheet</i> , verbali degli incontri, questionari gradimento, registri presenza, altro)	Non riconoscimento del rimborso
Mancato rispetto delle disposizioni della DGR 199/2013	Non riconoscimento del rimborso

Per quanto attiene ai casi di sospensione o revoca dell'accreditamento, si rimanda a quanto previsto all'art. 14 della determinazione G05903/2014 come modificata dalla determinazione G11651/2014.

Per quanto attiene la regolarità amministrativa e finanziaria degli interventi, si rimanda a quanto stabilito dalla determinazione B06163/2012.

Si rappresenta che i provvedimenti sopra indicati, a seconda delle irregolarità riscontrate, potranno anche essere disposti cumulativamente (sospensione/revoca accreditamento e revoca totale/parziale del finanziamento con blocco dell'erogazione dei successivi rimborsi).

In tutti i casi in cui la Regione dovesse rilevare l'inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto accreditato procederà, previa comunicazione, al blocco dei successivi rimborsi ed alla apertura di apposito procedimento amministrativo di controllo come da determinazione B06163/2012 e, nei casi in cui i rilievi dovessero riguardare attività già liquidate, al recupero degli importi indebitamente percepiti., anche attraverso il meccanismo della compensazione.

12) Informazioni

Il presente avviso, i relativi allegati, le Linee guida, il Manuale operativo, la normativa e altra documentazione di riferimento sono disponibili sul sito www.regione.lazio.it/garanziegiovani.

Inoltre, per informazioni sono disponibili i seguenti riferimenti in relazione alle diverse fasi di attuazione delle misure:

- garanziegiovani_programmazione@regione.lazio.it,
- garanziegiovani_attuazione@regione.lazio.it,
- garanziegiovani_controlli@regione.lazio.it,
- garanziegiovani_monitoraggio@regione.lazio.it.

13) Tutela della privacy

Ai sensi della DGR 551/2012, ai fini del trattamento dei dati personali, il titolare delle banche dati regionali è la stessa Regione Lazio, il Responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione regionale Lavoro che nomina come incaricata l'Avv. Ornella Guglielmino - Dirigente Area Affari generali.

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la informiamo che la raccolta e il trattamento dei dati da Lei conferiti all'interno del presente modulo sono effettuati con la esclusiva finalità di abilitare l'utente all'accesso e fruizione dei servizi ivi richiesti.

Il trattamento dei dati, realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate nel d.lgs. 196/2003 sopra citato, sarà effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati dalla Regione Lazio.

L'eventuale rifiuto di conferire i dati personali da parte dell'interessato comporta l'impossibilità per lo stesso di usufruire dei servizi richiesti.

La raccolta e trattamento dei dati conferiti sono effettuati dalla Regione Lazio, con sede in 00145 Roma, via R. Raimondi Garibaldi n. 7 per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto d. lgs. 196/2003. In particolare l'interessato può:

- ottenere dal titolare o dai responsabili del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
- avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

14) Definizioni e principali abbreviazioni

14.1) Definizioni

Catalogo dell'offerta regionale: offerta regionale di servizi di orientamento, formazione e lavoro, definita dai soggetti accreditati che si sono candidati, mediante specifica procedura informatica, per la realizzazione delle misure di cui al PAR Lazio.

Soggetto promotore accreditato: soggetto promotore di cui all'art. 3 della DGR 199/2013 accreditato ai sensi della Direttiva accreditamento dei soggetti pubblici e privati per i servizi per il lavoro di cui alla determinazione G05903/2014 come modificata dalla determinazione G11651/2014 . per:

- il servizio facoltativo specialistico b) "Servizi di orientamento mirato alla formazione non generalista e per percorsi di apprendimento non formale svolti in cooperazione con le imprese che cercano personale qualificato con l'obiettivo dell'assunzione";

Soggetto ospitante: imprese, fondazioni, associazioni e studi professionali del Lazio (con sede operativa nel Lazio), di cui all'art. 4 della DGR 199/2013, presso cui viene realizzato il tirocinio, **nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla stessa deliberazione**. In particolare, può attivare un tirocinio, il soggetto che:

- non ha effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio nella medesima sede operativa;
- non ha in corso procedure di cassa integrazione guadagni, ordinaria, straordinaria o in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima sede operativa;
- non ha intrattenuto con il destinatario rapporti di lavoro nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
- rispetta i limiti numerici di cui all'art. 7 della DGR 199/2013.

Inoltre, il soggetto ospitante non può:

- utilizzare il tirocinio per sostituire personale nei periodi di malattia, maternità o ferie e personale assunto con contratto a termine;
- ospitare, in qualità di tirocinanti, i lavoratori licenziati o dimessi dallo stesso nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio.

14.2) Principali abbreviazioni

ASPI	Assicurazione Sociale per l'Impiego
CE	Commissione Europea
CPI	Centro per l'Impiego
FSE	Fondo Sociale Europeo
MLPS	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
NEET	Not in Education, Employment or Training
OI	Organismo Intermedio
OMLS	Operatore del Mercato del Lavoro con competenze Specialistiche
PAR Lazio	Piano di Attuazione Regionale 2014 – 2015
PON	Programma Operativo Nazionale
PON YEI	Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani
POR	Programma Operativo Regionale
SAP	Scheda anagrafica professionale
UE	Unione Europea
UCS	Unità di costo standard
YEI	Youth Employment Initiative

15) Quadro di riferimento normativo

- decisione del Consiglio europeo, 8 febbraio 2013, con la quale si è deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per un ammontare di 6.000 milioni di euro per il periodo 2014 - 2020 al fine di sostenere le misure espresse nel pacchetto sull'occupazione giovanile del 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;
- raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, in particolar modo il capo IV, "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile";
- regolamento (UE, EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, in particolar modo l'art. 15 che consente agli Stati membri di anticipare fondi nel primo biennio di programmazione 2014 -2015 per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca;

- decisione C (2014)4969 del 11 luglio 2014 di approvazione del PON Iniziativa Occupazione Giovani a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE PO 2007 – 2013 del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale approvato dal Tavolo Permanente FSE (Ministero del lavoro e Coordinamento tecnico delle Regioni Commissione IX) il 27 febbraio 2008, dal Sottocomitato Risorse Umane il 9 luglio 2009 e integrato e modificato il 2 novembre 2010;
- legge n. 196 del 24 giugno 1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
- legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- legge n. 236 del 19 luglio 1993 e s.m.i. in materia di "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" con la quale all'articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;
- decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e successive modifiche ed integrazioni;
- decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53".
- legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
- decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, approvato con legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, concernente "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti";
- decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese";
- accordo di Partenariato, trasmesso in data 22 aprile 2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della "Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" (di seguito PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- accordo tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Linee guida in materia di tirocini" del 24 gennaio 2013;
- piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013 e recepito dalla Commissione stessa, DG Occupazione, Affari sociali e Inclusione, con nota n. ARES EMPL/E3/ MB/gc (2014);
- decreto direttoriale n. D.D. 237\SegrD.G.\2014 del 4 aprile 2014, con cui sono state ripartite le risorse del "Piano di attuazione Italiano della Garanzia per i Giovani" tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento;
- deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2012, n. 452 "Istituzione del repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi";
- deliberazione della Giunta regionale 14 gennaio 2014, n. 17 "Approvazione degli schemi di protocollo di Intesa per l'apprendistato di alta formazione e ricerca a norma dell'art. 5 del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 e s.m.i.;
- deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2013, n. 199 "Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 1, comma 34, Legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini. Revoca della DGR n. 151 del 13 marzo 2009";
- deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 "Disciplina per l'accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l'attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4.";
- deliberazione della Giunta regionale 29 luglio 2014, n. 515 "Modifica dell'allegato A della deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 Disciplina per l'accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l'attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4";

- deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2014, n. 223 “Programma Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani - Approvazione del “Piano di Attuazione regionale”;
- determinazione 17 settembre 2012, n. B06163 “Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi – Programmazione FSE 2007 – 2013”;
- determinazione 18 ottobre 2013, n. G00585 di approvazione del Documento descrittivo del Sistema di gestione e Controllo dell’Organismo Intermedio Direzione regionale “Lavoro” – POR FSE Lazio 2007 – 2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione;
- determinazione 29 novembre 2013, n. G03230 di approvazione del Manuale delle procedure per l’attuazione degli interventi cofinanziati nell’ambito del POR Lazio FSE 2007 – 2013 dell’Organismo Intermedio Direzione regionale “Lavoro”.
- determinazione direttoriale 17 aprile 2014, n. G05903 “Modalità operative della procedura di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per i servizi per il lavoro. Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2014, n. 198 “Disciplina per l’accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l’attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell’allegato A della deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4;
- determinazione direttoriale 8 agosto 2014, n. G11651 “Modifica della determinazione direttoriale 17 aprile 2014, n. G05903 “Modalità operative della procedura di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per i servizi per il lavoro. deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2014, n. 198 “Disciplina per l’accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l’attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell’allegato A della deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4” e dei relativi allegati”;
- convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lazio – Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani - PON YEI stipulata il 2 maggio 2014.